

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANLORENZO, ALASIA, CERRINA FERONI, BINELLI,
BRINA, DANINI, FRACCHIA, MIGLIASSO, MOTETTA,
PAJETTA, RONZANI, SPAGNOLI, SOAVE, VIOLANTE***Presentata l'8 marzo 1984*

Norme per l'acquisizione e l'utilizzo dei dati da parte delle regioni per la programmazione democratica dello sviluppo industriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il passare degli anni l'intervento delle regioni in materia di politica industriale si è andato ampliando pur in assenza di una specifica previsione costituzionale in materia.

Contestualmente la legislazione nazionale è venuta riconoscendo, se pur in maniera non organica e settoriale, competenze alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con la legge n. 675 del 1977 contenente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore industriale.

A fianco di tale normativa specifica, si è creato nei fatti uno spazio di intervento regionale, diretto o indiretto, nel settore. In particolare, le competenze regionali in materia di servizi sociali, di formazione professionale e di assetto del territorio, hanno dato luogo a servizi esterni che hanno avuto l'effetto collaterale di ridurre i costi sociali dell'industrializzazione.

Inoltre le iniziative regionali in materia di opere pubbliche, trasporti, edilizia e l'azione delle finanziarie regionali, hanno costituito da un lato occasione di intervento finanziario diretto e dall'altro stimo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lato la domanda economica verso l'industria.

Infine le iniziative politiche di sostegno alla occupazione e di incentivazione alle iniziative degli enti locali hanno creato situazioni di particolare attenzione del Governo, degli organismi pubblici a ciò preposti e dei gruppi imprenditoriali privati che hanno svolto un effetto positivo per la ripresa e lo sviluppo economico.

In altre parole, per una serie di circostanze obiettive e soprattutto per causa della crisi economica le regioni in questi anni sono state portate a impegnarsi nella politica industriale ed hanno cercato di ritagliarsi lo spazio necessario ad interventi sia per innumerevoli situazioni di crisi produttive e occupazionali, sia per favorire o incanalare un nuovo sviluppo industriale, sia per ricercare nuovi assetti proprietari e produttivi.

È proprio da questa situazione di fatto che non può non emergere con evidenza la necessità che alle regioni siano riconosciute più ampie competenze nel settore sia codificando l'esistente sia cercando nuovi spazi, sia dotandole di nuovi strumenti di conoscenza e di intervento.

È del resto evidente che le regioni, soggetti di programmazione, non possono certo pianificare ed organizzare l'assetto del territorio senza avere poteri di intervento in materia di localizzazione degli insediamenti industriali e delle relative infrastrutture, di mobilità del lavoro, di formazione professionale e soprattutto senza disporre di tutti i necessari elementi conoscitivi in materia. In particolare, le regioni debbono conoscere tempestivamente i programmi di localizzazione, i progetti di ristrutturazione o di riconversione, di ricerca e di sviluppo, le prospettive occupazionali ed i relativi fabbisogni di riqualificazione professionale o di specifiche figure professionali da formare, i piani di investimento nonché i finanziamenti pubblici richiesti ed ottenuti riferentisi al loro territorio.

Solo la conoscenza completa di questi dati permette alle regioni di formulare le proprie linee di programmazione, all'interno e in coerenza con le quali esprimere i

pareri che leggi statali richiedono sia sui programmi di politica industriale nazionale, sia sulle domande di finanziamento avanzate dalle singole imprese a valere sulle leggi di agevolazioni creditizie (in particolare la legge n. 675 del 1977, il decreto del Presidente della Repubblica numero 902 del 1976, la legge n. 240 del 1981).

È evidente conseguenza di quanto sopra detto che le regioni debbono anche poter conoscere, con uguale tempestività, gli esiti che hanno avuto le richieste di finanziamento che le imprese delle regioni hanno avanzato e la rispondenza degli investimenti agli obiettivi dichiarati, ai sensi della normativa predetta, per orientare i loro programmi di ristrutturazione, ammodernamento e innovazione.

Le richieste delle regioni in tal senso, non intendono certo negare né la riserva statale di poteri di legislazione, indirizzo e coordinamento, né l'indispensabile necessità di una direzione unitaria della politica economica nazionale che può essere fatta solo dal governo centrale, quale detentore degli strumenti di intervento (monetari, fiscali e creditizi) e titolare di una serie di poteri in materia di politica energetica, comunitaria, dei prezzi, del commercio estero e di grandi infrastrutture.

Ciò che le regioni chiedono è che gli organi dello Stato siano veri organi di governo e di direzione politica svolgendo le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento e non limitandosi a interventi-tampone e interventi settoriali non coordinati che, proprio perché decisi dal centro, non possono tener conto delle situazioni locali e che sia invece riconosciuta alle regioni la funzione di individuare, nell'ambito territoriale di competenza, gli obiettivi cui devono rivolgersi e indirizzarsi gli interventi decisi in relazione alle situazioni locali. Mentre lo Stato deve formulare l'indirizzo generale resta alla regione il compito di individuare la dimensione locale dell'intervento ricomponendone in una visione unitaria su base territoriale i diversi aspetti.

La presente proposta di legge intende tradurre quanto sopra affermato in pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cisi obblighi di informazione reciproca fra gli organi statali e il sistema bancario da un lato e le regioni dall'altro, al fine di costituire un archivio regionale di informazione e di dati significativi sullo stato e sull'andamento produttivo e occupazionale nonché sulla dinamica degli investimenti pubblici e privati. Alla formazione di tale archivio è previsto collaborino anche le industrie pubbliche e private operanti sul territorio regionale.

In particolare, l'articolo 1 ricorda i compiti che le regioni svolgono in materia di programmazione, compiti che presuppongono appunto la necessità di disporre di dati conoscitivi sulla realtà socio-economica regionale. A tal fine, l'articolo 2 prevede che le regioni, avvalendosi della collaborazione diretta delle imprese, costituiscano uno specifico archivio di informazioni e di dati significativi sull'andamento produttivo e occupazionale e sulla dinamica degli investimenti.

Per costituire tale archivio le regioni possono richiedere alle imprese dati e informazioni che l'articolo 3 elenca (struttura organizzativa, programmi produttivi, fatturato, ecc.). La raccolta delle informazioni - prevede l'articolo 4 - verrà effettuata ogni anno dalle regioni che invieranno alle imprese con più di 500 addetti un questionario da restituire compilato en-

tro due mesi. Lo stesso articolo prevede anche sia la possibilità di incontri nel corso dei quali le imprese illustrino alla regione le loro risposte al questionario sia specifiche iniziative della regione per informare le industrie sugli obiettivi della legge.

Per quanto riguarda i pareri che le regioni, ai sensi della legislazione statale vigente debbono dare in materia industriale, nonché i conseguenti rapporti tra regioni, Governo e istituti bancari, l'articolo 5 prevede che le regioni possano ottenere dai Ministeri e dagli istituti di credito tutti gli elementi conoscitivi necessari per la formulazione appunto dei predetti pareri in ordine alle richieste di finanziamento agevolato presentate per investimenti da realizzarsi in territorio regionale. Analogamente le regioni dovranno essere informate degli esiti delle relative pratiche.

L'articolo 6 prevede che le regioni disciplinino con apposito regolamento, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'accesso all'archivio dati costituito ai sensi della presente legge.

L'articolo 7 infine prevede che le regioni, nel predisporre i pareri di competenza tengano conto delle informazioni ricevute nonché delle eventuali inadempienze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le regioni per concorrere a realizzare le finalità di sviluppo economico e di piena occupazione indicate negli statuti regionali esercitano l'azione legislativa ed amministrativa di competenza e concorrono, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla definizione degli obiettivi programmatici nazionali, nonché all'attuazione della legislazione statale in campo industriale e occupazionale, tenendo conto delle specifiche esigenze e situazioni delle industrie situate nella regione ed utilizzando e valorizzando tutte le opportunità di sviluppo presenti sul territorio regionale.

ART. 2.

Per adeguare la propria attività alle indicazioni di cui al precedente articolo le regioni, avvalendosi della collaborazione diretta delle imprese, possono costituire un archivio di informazioni e di dati significativi sullo stato e sull'andamento produttivo ed occupazionale, nonché sulla dinamica degli investimenti e delle industrie pubbliche e private operanti nella regione.

ART. 3.

Per i fini di cui al precedente articolo le regioni possono richiedere alle imprese di cui al successivo articolo 4 dati e informazioni riguardanti in particolare:

- 1) la struttura organizzativa e la distribuzione per qualifica del personale;
- 2) i programmi produttivi;
- 3) il fatturato, con indicazione delle quote relative a estero, Italia;
- 4) l'esistenza di eventuali aree di decentramento produttivo;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5) i progetti di ristrutturazione o di diversificazione di prodotto, di mercato, di processo tecnologico, di localizzazione;

6) i programmi di ricerca e di sviluppo;

7) gli investimenti deliberati e i finanziamenti pubblici richiesti ed ottenuti, per la realizzazione di ciascuno dei progetti indicati ai precedenti numeri 5) e 6);

8) le prospettive occupazionali in relazione ai progetti previsti, con l'indicazione dei fabbisogni di riqualificazione professionale e di specifiche figure professionali;

9) l'avvio di iniziative consortili con altre imprese.

ART. 4.

La raccolta delle informazioni di cui al precedente articolo 3 è effettuata ogni anno dalla regione mediante invio di apposito questionario alle imprese industriali con unità produttive che operano nella regione e che occupano più di 500 addetti.

Le imprese interessate, per consentire la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge devono restituire, entro due mesi dal ricevimento, il questionario compilato e corredato, ove sia ritenuto necessario, da specifica documentazione.

Le imprese possono richiedere alla regione di illustrare, attraverso appositi incontri, le loro risposte al questionario.

Le regioni, di intesa con le associazioni imprenditoriali promuovono ogni iniziativa per informare adeguatamente le industrie sugli obiettivi della presente legge.

ART. 5.

Per gli stessi fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le regioni possono acquisire tutti gli elementi conoscitivi in ordine alle richieste di finanziamento agevolato, presentate ai sensi della vigente legi-

slazione statale, per investimenti da realizzarsi in territorio regionale.

A tal fine, i Ministeri e gli istituti di credito interessati devono fornire alle regioni i dati relativi alle richieste di cui al precedente comma nonché gli esiti delle stesse.

ART. 6.

L'accesso all'archivio dati costituito ai sensi della presente legge è disciplinato da apposito regolamento regionale da approvare dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella predisposizione del regolamento di cui al precedente comma deve comunque essere garantita la riservatezza sulle informazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 623 del codice penale. Il regolamento deve anche stabilire le modalità di raccordo con il sistema informativo regionale laddove esistente.

ART. 7.

La regione nel predisporre i pareri di competenza a norma della vigente legislazione statale o regionale tiene conto delle informazioni ricevute ai sensi della presente legge e delle eventuali inadempienze.